



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/TFN – Sez. Disc. (2014/2015)

Il Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, costituito dall’Avv. Valentino Fedeli **Presidente f.f.**; dall’Avv. Franco Matera, dall’Avv. Fabio Micali **Componenti**; con l’assistenza alla Segreteria del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 9 ottobre 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(407) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FERDINANDO ROMBOLA (Presidente e Legale rappresentante della Società LC Nuova Gioiese), Società LC NUOVA GIOIESE - (nota n. 7673/768pf13-14/LG/AM/dl del 23.6.2014).

Il deferimento

Con provvedimento del 23 giugno 2014, il Procuratore federale deferiva a questo Tribunale federale nazionale sez. disciplinare:

- 1) Il Signor Ferdinando Rombola, Presidente e Legale rappresentante della Società LC Nuova Gioiese, per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3bis del CGS in relazione al Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 con riferimento al Campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, per non aver osservato il termine stabilito (12 luglio 2013, ore 14.00) per il deposito della fidejussione (punto 4 del C.U. n. 168).
- 2) La Società LC Nuova Gioiese, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale rappresentante.

Il patteggiamento

All’inizio dell’odierna riunione il Sig. Ferdinando Rombola e la Società LC Nuova Gioiese, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Ferdinando Rombola e la Società LC Nuova Gioiese hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Ferdinando Rombola, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società

LC Nuova Gioiese, sanzione della ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a € 667,00 (euro seicentosessantasette/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 20 (venti) a carico del Sig. Ferdinando Rombola;*
- ammenda di € 667,00 (euro seicentosessantasette/00) a carico della Società LC Nuova Gioiese.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(411) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO DI GRAZIA (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA E CALCIO SORA - (nota n. 7704/774pf13-14/AM/dl del 24.6.2014).

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, con atto del 24 giugno 2014, la Procura federale ha deferito il Signore Alfonso Di Grazia, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora, per la violazione - indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto 4) del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale (serie D), e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, il comportamento contestato;

rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2013, ore 14,00, della fidejussione (punto 4 del citato CU 168/2013);

rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signore Alfonso Di Grazia, della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;

rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;

ritenute congrue le richieste della Procura federale;

ritenuto che alla responsabilità del Legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

commina, al Signore Alfonso Di Grazia, l'inibizione di giorni 30 (trenta) e, alla Società ASD Ginnastica e Calcio Sora, l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00).

(412) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIMONE AGULINI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Cynthia 1920 ora SSD Cynthia 1920 Srl), Società ASD CYNTHIA 1920 ora SSD CYNTHIA 1920 Srl - (nota n. 7714/776pf13-14/LG/AM/dl del 24.6.2014).

Il deferimento

Con provvedimento del 24 giugno 2014, il Procuratore federale deferiva a questo Tribunale federale nazionale sez. disciplinare:

- 1) Il Signor Simone Agulini, Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Cynthia 1920, per rispondere della violazione dell'art. 10, comma 3bis del CGS in relazione al Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 con riferimento al Campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, per non aver osservato il termine stabilito (12 luglio 2013, ore 14.00) per il deposito del conguaglio per fidejussione pari ad € 20.441,78 (punto 4 del C.U. n. 168).
- 2) La Società ASD Cynthia 1920, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale rappresentante.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, la deferita Società ASD Cynthia 1920 presentava memoria difensiva mediante la quale contestava l'addebito sollevato dalla Procura federale.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Simone Agulini l'inibizione per giorni 30; nei confronti della Società ASD Cynthia 1920 l'ammenda di euro 1.000. Sono comparsi i deferiti assistiti dal proprio difensore i quali hanno insistito nella richiesta di proscioglimento da ogni addebito.

La decisione

Il Tribunale federale nazionale sez. disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

In data 24/12/2013, la Procura federale riceveva denuncia di irregolarità rilevate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D) alla ASD Cynthia 1920. Nel Luglio del 2013, la Co.Vi.So.D, infatti, nell'esaminare le domande di ammissione al Campionato di Serie D, con riferimento al Comunicato ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 per il deposito della documentazione relativa all'iscrizione del Campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, riscontrava l'inosservanza da parte della Società ASD Cynthia 1920 del termine stabilito (12 luglio 2013 ore 14.00) per il deposito del conguaglio per fidejussione pari ad € 20.441,78 (punto 4 del C.U. n. 168).

Si ricorda, a tal proposito, che il medesimo C.U. prevede che "l'inosservanza del termine del 12 luglio 2013 per la spedizione della richiesta di iscrizione ed allegata documentazione al Dipartimento Interregionale ovvero per il deposito della stessa entro e non oltre le ore 14.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a

seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1000,00 per ciascun inadempimento”.

Si osserva che i deferiti nella propria memoria difensiva sostengono che il mancato deposito della fidejussione era dovuta ad eventi accaduti l'anno precedente. La società deferita afferma che in sede di iscrizione della ASD Cynthia 1920 per la stagione 2012/2013, anziché una fidejussione fu depositata una somma di denaro, a mezzo assegno circolare, pari ad euro 31.000,00 e che l'anno successivo, per problematiche inerenti la compagine societaria, l'iscrizione della Società ASD Cynthia 1920 restò in dubbio fino all'ultimo giorno utile per adempiere a tutte le incombenze. I deferiti spiegano infine, a loro discolpa, che soltanto l'ultimo giorno, a seguito di un accordo tra vecchi e nuovi soci, fu deciso di iscrivere la Società al Campionato previo versamento della relativa somma di iscrizione. Il motivo per il quale non fu depositata la relativa fidejussione, pertanto, sarebbe imputabile, a detta della ASD Cynthia 1920 e del Signor Agulini, in primo luogo alla mancanza del tempo necessario alla predisposizione della fidejussione medesima, ed, in secondo luogo, al fatto che risultavano ancora giacenti in deposito le somme versate nell'anno precedente dai soci uscenti. Gli incolpati depositavano inoltre, l'estratto conto della Società ASD Cynthia 1920 ponendo l'attenzione: a) sulla data del 31.10.2013, nella quale la LND, a seguito della presentazione della nuova fidejussione da parte dei nuovi soci, avrebbe restituito la somma di € 31.000,00; b) sulla data del 6.11.2013 quando tale somma sarebbe stata restituita al vecchio socio.

A parere del Tribunale Federale Nazionale, quanto dedotto e prodotto dai deferiti nella propria memoria difensiva, non può essere ritenuto idoneo e sufficiente per provare l'esatto adempimento da parte degli incolpati, di quanto previsto dal punto 4 del C.U. n. 168. In effetti, anche l'estratto del conto corrente prodotto dai deferiti, evidenzia una movimentazione bancaria relativa al periodo 23 Ottobre 2013 / 31 Dicembre 2013 e quindi solo di un'epoca successiva alla data dell'omissione contestata dalla Procura federale (12 Luglio 2013 ore 14.00).

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Simone Agulini, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Cynthia 1920, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al Signor Simone Agulini, suo Presidente e Legale rappresentante.

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale sez. disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Simone Agulini la sanzione dell'inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società ASD Cynthia 1920 l'ammenda di € 1.000 (€ mille/00).

(413) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO PELLICANÒ (Presidente e Legale rappresentante della Società Hinterreggio Calcio Srl), Società HINTERREGGIO CALCIO Srl - (nota n. 7697/772pf13-14/LG/AM/dl del 24.6.2014).

La Procura federale, con atto del 24 giugno 2014, premettendo che la Società Hinterreggio Calcio Srl, partecipante al Campionato di Serie D Stagione Sportiva 2013/2014, non aveva depositato entro il termine delle ore 14.00 del 12 luglio 2013 la fideiussione bancaria di cui al Punto A/4 della Disciplina degli adempimenti per la iscrizione a detto Campionato, pubblicata sul C.U. n. 168 del 21 maggio 2013 Dipartimento Interregionale e che siffatto inadempimento le era stato notificato in data 18/24 dicembre 2013 dalla Co.Vi.So.D., ha deferito a questo Tribunale il Sig. Francesco Pellicanò, all'epoca del fatto Presidente della Società Hinterreggio Calcio Srl, nonché la stessa Società Hinterreggio Calcio Srl, contestando al primo la violazione dell'art. 10 comma 3bis del previgente CGS ed alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 stesso Codice in relazione alla condotta ascritta al proprio rappresentante Legale.

Entrambi i deferiti non hanno svolto difese.

Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura federale, la quale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'applicazione delle seguenti sanzioni: gg. 30 (trenta) di inibizione per il Sig. Francesco Pellicanò ed € 1.000,00 (mille//00) di ammenda per la Società.

Il Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare osserva quanto segue.

Il Punto A/4 della richiamata Disciplina impone alla Società il deposito presso la Segreteria del Dipartimento Interregionale, entro il termine ivi fissato, della fideiussione esclusivamente bancaria di importo pari ad € 31.000,00 secondo il modello predisposto dallo stesso Dipartimento, ovvero, in alternativa, della proroga all'11 luglio 2014 della fideiussione già esistente e giacente presso il Dipartimento per le Società in organico nella stagione sportiva 2012/2013, oppure, sempre in via alternativa, nel primo caso, il deposito di assegno circolare di pari importo all'ordine della FIGC – LND, o l'effettuazione di bonifico bancario del medesimo importo, alle coordinate di banca indicate dal Dipartimento.

Nel caso in esame, risulta documentalmente provato l'inadempimento della Società Hinterreggio Calcio Srl, che ha omesso di depositare nel termine delle ore 14.00 del 12 luglio 2013 voluto dalla richiamata Disciplina la fideiussione di che trattasi, né che si è avvalsa degli strumenti alternativi alla fideiussione (assegno circolare ovvero bonifico bancario), di guisa che deve essere accolto il Deferimento, in uno alle sanzioni richieste dalla Procura federale, che sono diretta conseguenza dell'accertata violazione.

Difatti è pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla Disciplina di che trattasi, che l'inosservanza dei termini di adempimento anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della Società che se ne è resa responsabile l'ammenda tabellare di € 1.000,00 per ciascun inadempimento.

In merito poi alla chiesta inibizione del Presidente della Società, si osserva che l'art. 10 comma terzo CGS previgente, alla cui disciplina il Deferimento si è richiamato, implica inequivocabilmente la responsabilità del Legale rappresentante della Società, al quale deve essere ascritto il mancato adempimento, stante il principio della immedesimazione organica tra la Società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Infine, quanto alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella Disciplina sugli adempimenti richiama di per sé l'art. 1 comma 1 CGS previgente, la cui violazione

determina le sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all'art. 19 stesso Codice, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Sig. Francesco Pellicanò, all'epoca del fatto Presidente della Società Hinterreggio Calcio Srl, l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società SPD Hinterreggio Calcio Srl l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(424) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCA PANGALLO (Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl), Società SSD VERBANIA CALCIO 1959 Srl - (nota n. 7720/741pf13-14/AM/gb del 24.6.2014).

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, con atto del 24 giugno 2014, la Procura federale ha deferito la Signora Francesca Pangallo, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società Verbania Calcio 1959 Srl, per la violazione - indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione ai punti 1 e 8 del Comunicato Ufficiale n.168 del 21 maggio 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale Serie D, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, il comportamento contestato;

rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine dell'12 luglio 2013, ore 14,00, del verbale di assemblea concernente l'attribuzione delle cariche sociali e della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco conforme ai regolamenti FIGC/LND (punti 1 e 8 del citato CU 168/2013);

rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, alla Signora Francesca Pangallo, della sanzione dell'inibizione per giorni quaranta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 2.000,00;

rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;

ritenute congrue le richieste della Procura federale;

ritenuto che alla responsabilità del Legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

commina, alla Signora Francesca Pangallo, l'inibizione di giorni 40 (quaranta) e, alla Società Verbania Calcio 1959 Srl, l'ammenda di € 2.000,00 (euro duemila/00).

(426) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LORIS ANGELI (Presidente e Legale rappresentante della Società USD Dro), Società USD DRO - (nota n. 7745/736pf13-14/AM/gb del 25.6.2014).

Il deferimento

Con provvedimento del 25 giugno 2014, il Procuratore federale deferiva a questo Tribunale federale nazionale sez. disciplinare:

1) Il Signor Loris Angeli, Presidente e Legale rappresentante della Società USD Dro, per rispondere della violazione dell'art. 10, comma 3bis del CGS in relazione al punto 1 del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 del Campionato di Serie D, per non aver osservato il termine stabilito (12 luglio 2013, ore 14.00) per il deposito della copia del Verbale di assemblea con attribuzione delle cariche sociali s.s. 2013/2014 (punto 1 del C.U.).

2) La Società USD Dro, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale rappresentante.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Loris Angeli l'inibizione per giorni 30; nei confronti della Società USD Dro l'ammenda di euro 1.000. Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

Il Tribunale federale nazionale sez. disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

In data 24/12/2013, la Procura federale riceveva denuncia di irregolarità rilevate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D) alla USD Dro recante il numero di matricola Figc 760166. Nel Luglio del 2013, la Co.Vi.So.D, infatti, nell'esaminare le domande di ammissione al Campionato di Serie D, con riferimento al Comunicato ufficiale n. 168 del 21 maggio ed agli adempimenti vi contenuti in ordine alla domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, riscontrava l'inosservanza da parte della Società USD Dro del termine stabilito per il deposito della copia del Verbale di assemblea con attribuzione delle cariche sociali s.s. 2013/2014 (punto 1 del C.U.).

Si ricorda, a tal proposito, che il medesimo C.U. prevede che "l'inosservanza del termine del 12 luglio 2013 ore 14.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento".

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Loris Angeli, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe, di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società USD Dro, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al Signor Loris Angeli, suo Presidente e Legale rappresentante.

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale sez. disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Loris Angeli l'inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società USD Dro l'ammenda di € 1.000 (euro mille/00).

(429) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: TIZIANO ROSSETTO (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Thermal A

Ceccato M Teolo ora ASD Thermal Abano Teolo), Società ASD THERMAL A CECCATO M TEOLO ora ASD THERMAL ABANO TEOLO - (nota n. 7741/738pf13-14/AM/gb del 25.6.2014).

La Procura federale, con atto del 25 giugno 2014, premettendo che la ASD Thermal A Ceccato M Teolo, partecipante al Campionato di Serie D Stagione Sportiva 2013/2014, non aveva trasmesso al Dipartimento Interregionale o presso di esso depositato entro il termine delle ore 14 del 12 luglio 2013 il verbale d'assemblea e la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco (per la Serie D e per il Campionato Nazionale Juniores), di cui al Punti A/1, A/8 e B della Disciplina degli adempimenti per la iscrizione a detto Campionato, pubblicata sul C.U. n. 168 del 21 maggio 2013 Dipartimento Interregionale e che siffatto inadempimento le era stato notificato in data 18/24 dicembre 2013 dalla Co.Vi.So.D., ha deferito a questo Tribunale il Sig. Tiziano Rossetto, all'epoca del fatto Presidente della ASD Thermal A Ceccato M Teolo, nonché la stessa ASD Thermal A Ceccato e M Teolo, contestando al primo la violazione dell'art. 10 comma 3bis del previgente CGS ed alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 stesso Codice in relazione alla condotta ascritta al proprio rappresentante Legale.

La Società deferita, ora denominata ASD Thermal A Bano Teolo, a mezzo fax del 6 ottobre 2014 ha fatto pervenire a questo Tribunale un foglio di deduzioni risultato incompleto e non sottoscritto e che, in quanto tale, non può essere assunto come strumento difensivo e va pertanto stralciato dagli atti del procedimento.

Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura federale, la quale, eccepita l'inconferenza del foglio di deduzioni di cui sopra, da essa ricevuto, ha chiesto, previo stralcio di detto foglio, l'accoglimento del deferimento e l'applicazione delle seguenti sanzioni: gg. 40 (quaranta) di inibizione per il Sig. Tiziano Rossetto ed € 2.000,00 (duemila//00) di ammenda per la Società. Ha precisato che i giorni di inibizione sono stati calcolati in ragione di gg. 30 per il primo inadempimento e di gg. 10 per il successivo inadempimento.

Il Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare osserva quanto segue.

I Punti A/1, A/8 e B della richiamata Disciplina impongono alla Società di spedire alla Segreteria del Dipartimento Interregionale ovvero di depositare presso la stessa entro le ore 14.00 del 12 luglio 2013, tra gli altri, anche i documenti come d'appresso indicati:

Punto A/1, copia del Verbale della Assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2013/2014, firmato per conformità dal Presidente della Società; ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nella ipotesi di mancata variazione delle stesse.

Punto A/8, dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco secondo il modello predisposto dal Dipartimento medesimo, rilasciata dall'ente proprietario, secondo la prescrizione dell'art. 28 del Regolamento della LND per la disputa di tutte le gare del Campionato Nazionale Serie D e di altre manifestazioni ufficiali, ovvero per le Società che hanno stipulato convenzione con gli enti proprietari dell'impianto per la gestione dello stesso, la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco, sottoscritta dalla stessa, unitamente a copia della convenzione.

Punto B, limitatamente al Campionato Nazionale Juniores, dichiarazione di disponibilità di idoneo campo di giuoco, rilasciata dall'Ente proprietario, per la disputa di tutte le gare del Campionato in oggetto, avente dimensioni minime di mt. 60/65 x 100/105.

Nel caso in esame, risulta documentalmente provato il triplice inadempimento della Società ASD Thermal A Ceccato M Teolo, di guisa che deve essere accolto il Deferimento, in uno alle sanzioni richieste dalla Procura federale, che sono diretta conseguenza dell'accertata violazione.

Difatti è pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla Disciplina di che trattasi, che l'inosservanza dei termini di adempimento anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della Società che se ne è resa responsabile l'ammenda tabellare di € 1.000,00 per ciascun inadempimento.

In merito poi alla chiesta inibizione del Presidente della Società, si osserva che l'art. 10 comma terzo CGS previgente, alla cui disciplina il Deferimento si è richiamato, implica inequivocabilmente la responsabilità del Legale rappresentante della Società, al quale deve essere ascritto il mancato adempimento, stante il principio della immedesimazione organica tra la Società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Infine, quanto alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella Disciplina sugli adempimenti richiama di per sé l'art. 1 comma 1 CGS previgente, la cui violazione determina le sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all'art. 19 stesso Codice, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

P.Q.M.

dispone lo stralcio del foglio di deduzioni della Società deferita pervenuto il 6 ottobre 2014; accoglie il Deferimento e, per l'effetto, infligge al Sig. Tiziano Rossetto, all'epoca del fatto Presidente della ASD Thermal A Ceccato M Teolo, l'inibizione di gg. 40 (quaranta) ed alla Società ASD Thermal A Bano Teolo (già ASD Thermal A Ceccato M Teolo) l'ammenda di € 2.000,00 (euro duemila//00).

(433) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO CRISTOFARI (Presidente e Legale rappresentante della Società SSARL San Basilio Palestrina ora US Palestrina 1919 SSARLD), Società SSARL SAN BASILIO PALESTRINA ora US PALESTRINA 1919 SSARLD - (nota n. 7774/731pf13-14/AM/gb del 26.6.2014).

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, con atto del 26 giugno 2014, la Procura federale ha deferito il Signore Augusto Cristofari, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società SS a r.l. San Basilio Palestrina, per la violazione - indicata specificamente in parte motiva- dell'art.10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto 5 del Comunicato Ufficiale n.168 del 21 maggio 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale (serie D), e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

All'inizio dell'odierna riunione il Sig. Augusto Cristofari e la Società US Palestrina 1919 SSARLD, tramite il proprio rappresentante, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Augusto Cristofari e la Società US Palestrina 1919 SSARLD, tramite il proprio rappresentante, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Augusto Cristofari, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società US Palestrina 1919 SSARLD, sanzione della ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a € 667,00 (€ seicentosessantasette/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 20 (venti) a carico del Sig. Augusto Cristofari;*
- ammenda di € 667,00 (€ seicentosessantasette/00) a carico della Società US Palestrina 1919 SSARLD.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

**Il Presidente f.f. del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Valentino Fedeli**

“”

Pubblicato in Roma il 9 Ottobre 2014

Il Segretario della FIGC
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente della FIGC
Carlo Tavecchio